



Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti
Capitaneria di porto di Trapani

Sezione Tecnica Sicurezza e Difesa Portuale

Allegati: 1

91100 - Trapani
P.d.C.: T.V. (CP) Antonino SALADINO
TEL.: 0923 543901
TEL.: 09235439242
E-mail: trapani@guardiacostiera.it
P.E.C.: cp-trapani@pec.mit.gov.it

**A CAPITANERIE DI PORTO
(TUTTE)**

ARGOMENTO: Servizio di rimorchio nei porti.

VIA P.E.C.

1. Si trasmette, in allegato, l'Avviso Pubblico (**AII.1**) relativo all'intendimento della Scrivente di limitare ad un solo concessionario il numero dei prestatori del servizio di rimorchio per i porti e le rade di Trapani e Marsala, al fine di consentire agli interessati di presentare eventuali osservazioni in merito così come previsto dal punto 2 dell'art. 6 del Regolamento (UE) n°352/2017.
2. Per quanto sopra, si richiede di voler provvedere alla pubblicazione all'albo del predetto avviso per una durata di giorni 90 (novanta) dalla ricezione della presente.

**IL COMANDANTE
C.V. (CP) Franco MALTESE**

Documento sottoscritto con firma
digitale ai sensi del 82/2005 art.21



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

CAPITANERIA DI PORTO DI TRAPANI

AVVISO PUBBLICO

Il Capo del Compartimento Marittimo di Trapani

VISTO: il Regolamento (UE) 2017/352 del 15 febbraio 2017 che istituisce un quadro normativo per la fornitura di servizi portuali e norme comuni in materia di trasparenza finanziaria dei porti, entrato in vigore il 17 marzo 2017 ed applicabile a decorrere dal 24 marzo 2019;

VISTO: il Dispaccio n°30220 del 26/11/2018 con il quale il competente Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha impartito disposizioni alle Autorità Marittime, al fine di addivenire ad un unico concessionario del servizio di rimorchio nei porti nazionali;

VISTO: l'art. 6 - comma 2 del Regolamento (UE) 2017/352 del 15 febbraio 2017, il quale prevede che l'Autorità competente (Capo del Compartimento Marittimo) può limitare il numero di prestatori di un servizio portuale per le motivazioni più dettagliatamente indicate nelle lettere da a) ad e), sinteticamente riferite, per quanto di interesse, alla carenza o alla destinazione ad altro scopo di spazi portuali, alla natura del traffico portuale, all'esigenza di eseguire obblighi di servizio pubblico, indicati nel successivo art. 7, nonché all'esigenza di garantire o la sostenibilità ambientale delle operazioni portuali;

CONSIDERATO: che nel porto di Trapani si registra la carenza di spazi portuali destinati all'ormeggio di navi mercantili, attesa la destinazione ad altro scopo di altre aree portuali;

CONSIDERATO: che nel porto di Marsala si registra la carenza di spazi portuali destinati all'ormeggio di navi mercantili, attesa la destinazione ad altro scopo di altre aree portuali;

CONSIDERATO: pertanto che le caratteristiche infrastrutturali del porto di Trapani e la natura del suo traffico portuale sono tali da non permettere che più prestatori di servizi portuali operino nel porto, così come espressamente previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d) del richiamato Regolamento (UE) 2017/352 del 15 febbraio 2017;

CONSIDERATO: pertanto che le caratteristiche infrastrutturali del porto di Marsala e la natura del suo traffico portuale sono tali da non permettere che più prestatori di servizi portuali operino nel porto, così come espressamente previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d) del richiamato Regolamento (UE) 2017/352 del 15 febbraio 2017;

CONSIDERATO: che il servizio di rimorchio portuale, quale servizio di interesse generale finalizzato a garantire la sicurezza della navigazione e dell'approdo, è svolto attualmente nei porti e nelle rade di Trapani e Marsala su concessione esclusiva, alle tariffe determinate da questa Autorità marittima applicando i criteri e meccanismi stabiliti dall'Amministrazione centrale;

CONSIDERATO: che le competenze in materia di sicurezza portuale, in genere, e del servizio di rimorchio, in particolare, sono attribuite dalla legge all'Autorità Marittima, d'intesa con l'Autorità di Sistema Portuale ove presente, e che ad essa

competono la determinazione degli standard organizzativi necessari a garantire la sicurezza della navigazione e l'operatività di ogni singolo porto;

TENUTO CONTO: del fatto che il servizio di rimorchio portuale è un servizio universale che si svolge in un mercato chiuso in cui l'offerta è vincolata a degli standard di sicurezza stabiliti dall'Autorità Marittima in termini di quantità e qualità dei servizi potenzialmente erogabili; che di conseguenza, i servizi effettivamente erogati saranno sempre inferiori a quelli potenzialmente erogabili; che i costi sostenuti dal fornitore del servizio presentano una preponderanza dei costi fissi e semi-fissi (capitale investito, costo del personale, ecc.) rispetto ai costi variabili relativamente molto più contenuti (consumi, lubrificanti, ecc.);

PRESO ATTO: che da quanto sopra deriva che la funzione di costo medio di lungo periodo è sub-additiva e che pertanto l'affidamento della concessione del servizio di rimorchio nei porti e nelle rade di Trapani e Marsala ad un unico soggetto costituisce la soluzione più efficiente, capace cioè di garantire gli standard qualitativi e di sicurezza al costo minore, anche in considerazione dell'attuale traffico portuale;

RITENUTO: di dover assoggettare l'accesso al mercato per la fornitura dei servizi di rimorchio nei porti e nelle rade di Trapani e Marsala alla condizione della limitazione del numero di prestatori prevista dall'art. 3, paragrafo 1, lett. b) del citato Regolamento;

FERMO RESTANDO: che la selezione del concessionario deve avvenire nel rispetto dei principi e delle disposizioni che regolano la fase di accesso al mercato, garantendo cioè la concorrenza per il mercato;

AVVISA

ai sensi del punto 2 dell'art.6 del Reg. UE 352/2017, **che questa Autorità Marittima provvederà**, nei termini e con le tempistiche previste dal predetto Reg. comunitario, **ad emanare apposito Decreto di limitazione ad un solo concessionario di prestatore del servizio portuale di rimorchio.**

Pertanto chiunque avesse interesse potrà presentare, entro 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, eventuali osservazioni in merito, che dovranno prevenire alla Capitaneria di porto di Trapani a mezzo P.E.C. (cp-trapani@pec.mit.gov.it) ovvero Posta Raccomandata (Via Ammiraglio Francese n°1 - 91100 Trapani).

Trapani, 14/12/2018

IL/COMANDANTE
C.V. (CP) Franco MALTESE



Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti
Capitaneria di porto di Trapani

Sezione Tecnica Sicurezza e Difesa Portuale

Allegati: 1

91100 - Trapani
P.d.C.: S.T.V. (CP) Alessandra GABRINI
TEL.: 0923 543901
TEL.: 09235439242
E-mail: trapani@guardiacostiera.it
P.E.C.: cp-trapani@pec.mit.gov.it

**A CAPITANERIE DI PORTO
(TUTTE)**

ARGOMENTO: Servizio di rimorchio nei porti nazionali - Limitazione ad unico concessionario.

VIA P.E.C.

1. Ai fini della pubblicità, si trasmette, in allegato, il Decreto n°47/2019 (**AII.1**) con il quale la Scrivente ha limitato ad un solo concessionario il numero dei prestatori del servizio di rimorchio per il porto e la rada di Trapani.

**IL COMANDANTE
C.V. (CP) Franco MALTESE**

Documento sottoscritto con firma
digitale ai sensi del 82/2005 art.21



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

CAPITANERIA DI PORTO DI TRAPANI

DECRETO N°47/2019

Il Capo del Compartimento Marittimo di Trapani

VISTO: il Regolamento (UE) 2017/352 del 15 febbraio 2017 che istituisce un quadro normativo per la fornitura di servizi portuali e norme comuni in materia di trasparenza finanziaria dei porti, entrato in vigore il 17 marzo 2017 ed applicabile a decorrere dal 24 marzo 2019;

VISTO: il Dispaccio n°30220 del 26/11/2018 con il quale il competente Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha impartito disposizioni alle Autorità Marittime, al fine di addivenire ad un unico concessionario del servizio di rimorchio nei porti nazionali;

VISTO: l'art. 6 - comma 2 del Regolamento (UE) 2017/352 del 15 febbraio 2017, il quale prevede che l'Autorità competente (Capo del Compartimento Marittimo) può limitare il numero di prestatori di un servizio portuale per le motivazioni più dettagliatamente indicate nelle lettere da a) ad e), sinteticamente riferite, per quanto di interesse, alla carenza o alla destinazione ad altro scopo di spazi portuali, alla natura del traffico portuale, all'esigenza di eseguire obblighi di servizio pubblico, indicati nel successivo art. 7, nonché all'esigenza di garantire o la sostenibilità ambientale delle operazioni portuali;

CONSIDERATO: che nel porto di Trapani si registra la carenza di spazi portuali destinati all'ormeggio di navi mercantili, attesa la destinazione ad altro scopo di altre aree portuali;

CONSIDERATO: pertanto che le caratteristiche infrastrutturali del porto di Trapani e la natura del suo traffico portuale sono tali da non permettere che più prestatori di servizi portuali operino nel porto, così come espressamente previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d) del richiamato Regolamento (UE) 2017/352 del 15 febbraio 2017;

CONSIDERATO: che il servizio di rimorchio portuale, quale servizio di interesse generale finalizzato a garantire la sicurezza della navigazione e dell'approdo, è svolto attualmente nei porti e nelle rade di Trapani e Marsala su concessione esclusiva, alle tariffe determinate da questa Autorità marittima applicando i criteri e meccanismi stabiliti dall'Amministrazione centrale;

CONSIDERATO: che le competenze in materia di sicurezza portuale, in genere, e del servizio di rimorchio, in particolare, sono attribuite dalla legge all'Autorità Marittima, d'intesa con l'Autorità di Sistema Portuale ove presente, e che ad essa competono la determinazione degli standard organizzativi necessari a garantire la sicurezza della navigazione e l'operatività di ogni singolo porto;

TENUTO CONTO: del fatto che il servizio di rimorchio portuale è un servizio universale che si svolge in un mercato chiuso in cui l'offerta è vincolata a degli standard di sicurezza stabiliti dall'Autorità Marittima in termini di quantità e qualità dei servizi potenzialmente erogabili; che di conseguenza, i servizi effettivamente erogati saranno sempre inferiori a quelli potenzialmente erogabili; che i costi sostenuti dal fornitore del servizio presentano una preponderanza dei costi fissi e semi-fissi

(capitale investito, costo del personale, ecc.) rispetto ai costi variabili relativamente molto più contenuti (consumi, lubrificanti, ecc.);

PRESO ATTO: che da quanto sopra deriva che la funzione di costo medio di lungo periodo è sub-additiva e che pertanto l'affidamento della concessione del servizio di rimorchio nei porti e nelle rade di Trapani e Marsala ad un unico soggetto costituisce la soluzione più efficiente, capace cioè di garantire gli standard qualitativi e di sicurezza al costo minore, anche in considerazione dell'attuale traffico portuale;

RITENUTO: di dover assoggettare l'accesso al mercato per la fornitura dei servizi di rimorchio nei porti e nelle rade di Trapani e Marsala alla condizione della limitazione del numero di prestatori prevista dall'art. 3, paragrafo 1, lett. b) del citato Regolamento;

FERMO RESTANDO: che la selezione del concessionario deve avvenire nel rispetto dei principi e delle disposizioni che regolano la fase di accesso al mercato, garantendo cioè la concorrenza per il mercato;

VISTO: il proprio "Avviso Pubblico" del 14/12/2018, recante l'intendimento del Capo del Compartimento Marittimo di Trapani di emanare apposito Decreto di limitazione ad un solo concessionario di prestatore del servizio portuale di rimorchio;

CONSIDERATO: che alcuna osservazione in merito alla proposta di limitazione del numero dei prestatori del servizio rimorchio è pervenuta entro il prescritto termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'"Avviso Pubblico" di cui al punto precedente;

DECRETA

Nel porto e nella rada di Trapani il numero dei prestatori del servizio di rimorchio è limitato ad un (01) concessionario.

Trapani, 27/03/2019

IL COMANDANTE
C.V. (CP) Franco MALTESE





Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti
Capitaneria di porto di Trapani

Sezione Tecnica Sicurezza e Difesa Portuale

Allegati: 1

ARGOMENTO: Servizio di rimorchio nei porti nazionali - Limitazione ad unico concessionario.

VIA P.E.C.

1. Ai fini della pubblicità, si trasmette, in allegato, il Decreto n°48/2019 (Ail.1) con il quale la Scrivente ha limitato ad un solo concessionario il numero dei prestatori del servizio di rimorchio per il porto e la rada di Marsala.

91100 - Trapani
P.d.C.: S.T.V. (CP) Alessandra GABRINI
TEL.: 0923 543901
TEL.: 09235439242
E-mail: trapani@guardiacostiera.it
P.E.C.: cp-trapani@pec.mit.gov.it

**A CAPITANERIE DI PORTO
(TUTTE)**

**IL COMANDANTE
C.V. (CP) Franco MALTESE**

Documento sottoscritto con firma
digitale ai sensi del 82/2005 art.21



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

CAPITANERIA DI PORTO DI TRAPANI

DECRETO N°48/2019

Il Capo del Compartimento Marittimo di Trapani

VISTO: il Regolamento (UE) 2017/352 del 15 febbraio 2017 che istituisce un quadro normativo per la fornitura di servizi portuali e norme comuni in materia di trasparenza finanziaria dei porti, entrato in vigore il 17 marzo 2017 ed applicabile a decorrere dal 24 marzo 2019;

VISTO: il Dispaccio n°30220 del 26/11/2018 con il quale il competente Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha impartito disposizioni alle Autorità Marittime, al fine di addivenire ad un unico concessionario del servizio di rimorchio nei porti nazionali;

VISTO: l'art. 6 - comma 2 del Regolamento (UE) 2017/352 del 15 febbraio 2017, il quale prevede che l'Autorità competente (Capo del Compartimento Marittimo) può limitare il numero di prestatori di un servizio portuale per le motivazioni più dettagliatamente indicate nelle lettere da a) ad e), sinteticamente riferite, per quanto di interesse, alla carenza o alla destinazione ad altro scopo di spazi portuali, alla natura del traffico portuale, all'esigenza di eseguire obblighi di servizio pubblico, indicati nel successivo art. 7, nonché all'esigenza di garantire o la sostenibilità ambientale delle operazioni portuali;

CONSIDERATO: che nel porto di Marsala si registra la carenza di spazi portuali destinati all'ormeggio di navi mercantili, attesa la destinazione ad altro scopo di altre aree portuali;

CONSIDERATO: pertanto che le caratteristiche infrastrutturali del porto di Marsala e la natura del suo traffico portuale sono tali da non permettere che più prestatori di servizi portuali operino nel porto, così come espressamente previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d) del richiamato Regolamento (UE) 2017/352 del 15 febbraio 2017;

CONSIDERATO: che il servizio di rimorchio portuale, quale servizio di interesse generale finalizzato a garantire la sicurezza della navigazione e dell'approdo, è svolto attualmente nei porti e nelle rade di Trapani e Marsala su concessione esclusiva, alle tariffe determinate da questa Autorità marittima applicando i criteri e meccanismi stabiliti dall'Amministrazione centrale;

CONSIDERATO: che le competenze in materia di sicurezza portuale, in genere, e del servizio di rimorchio, in particolare, sono attribuite dalla legge all'Autorità Marittima, d'intesa con l'Autorità di Sistema Portuale ove presente, e che ad essa competono la determinazione degli standard organizzativi necessari a garantire la sicurezza della navigazione e l'operatività di ogni singolo porto;

TENUTO CONTO: del fatto che il servizio di rimorchio portuale è un servizio universale che si svolge in un mercato chiuso in cui l'offerta è vincolata a degli standard di sicurezza stabiliti dall'Autorità Marittima in termini di quantità e qualità dei servizi potenzialmente erogabili; che di conseguenza, i servizi effettivamente erogati saranno sempre inferiori a quelli potenzialmente erogabili; che i costi sostenuti dal fornitore del servizio presentano una preponderanza dei costi fissi e semi-fissi

(capitale investito, costo del personale, ecc.) rispetto ai costi variabili relativamente molto più contenuti (consumi, lubrificanti, ecc.);

PRESO ATTO: che da quanto sopra deriva che la funzione di costo medio di lungo periodo è sub-additiva e che pertanto l'affidamento della concessione del servizio di rimorchio nei porti e nelle rade di Trapani e Marsala ad un unico soggetto costituisce la soluzione più efficiente, capace cioè di garantire gli standard qualitativi e di sicurezza al costo minore, anche in considerazione dell'attuale traffico portuale;

RITENUTO: di dover assoggettare l'accesso al mercato per la fornitura dei servizi di rimorchio nei porti e nelle rade di Trapani e Marsala alla condizione della limitazione del numero di prestatori prevista dall'art. 3, paragrafo 1, lett. b) del citato Regolamento;

FERMO RESTANDO: che la selezione del concessionario deve avvenire nel rispetto dei principi e delle disposizioni che regolano la fase di accesso al mercato, garantendo cioè la concorrenza per il mercato;

VISTO: il proprio "Avviso Pubblico" del 14/12/2018, recante l'intendimento del Capo del Compartimento Marittimo di Trapani di emanare apposito Decreto di limitazione ad un solo concessionario di prestatore del servizio portuale di rimorchio;

CONSIDERATO: che alcuna osservazione in merito alla proposta di limitazione del numero dei prestatori del servizio rimorchio è pervenuta entro il prescritto termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'"Avviso Pubblico" di cui al punto precedente;

DECRETA

Nel porto e nella rada di Marsala il numero dei prestatori del servizio di rimorchio è limitato ad un (01) concessionario.

Trapani, 27/03/2019

IL COMANDANTE
C.V. (CP) Franco MALTESE

